



SEMINARIO ASSIMPREDIL ANCE

Decreto 11 aprile 2011

S.O. n.111 della G.U. n. 98 del 29 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'All. VII del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13

Milano, 05 Ottobre 2012

Intervento a cura di: Ing. Ubaldo Minniti



Regione
Lombardia

ASL Milano



D.M. 11 aprile 2011,

la cui entrata originariamente prevista entro 90 giorni dalla pubblicazione nella G.U. (28 luglio 2011), a seguito della proroga stabilita con decreto ministeriale 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n. 19 del 24 gennaio 2012 **entra in vigore** entro 390 giorni dalla pubblicazione nella G.U..
ovvero **il 23 maggio 2012.**

Il D.M. 11/4/2001 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (30 aprile 2011), limitatamente all'Allegato III (relativo alle modalità per l'abilitazione, il controllo, e il monitoraggio dei soggetti abilitati, pubblici o privati)



Attrezzatura (come da All. VII D.lgs.106/09)	Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica Annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato a sviluppo verticale ed azionati a mano	Verifica Annuale Verifica Biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica Biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con $D \times n. \text{ giri} > 450 \text{ (m} \times \text{ giri/min.)}$ di tipo continuo con $D \times n. \text{ giri} > 450 \text{ (m} \times \text{ giri/min.)}$ operanti con solventi o miscele esplosive con $D_e > 500\text{mm}$	Verifica Biennale Verifica Triennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, <u>non azionati a mano</u> , di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg (Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; argani a bandiera o a cavalletto per l'edilizia) Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni " " " " oltre 10 anni	Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Annuale
Apparecchi di sollevamento materiali, <u>non azionati a mano</u> , di tipo fisso con portata > 200 Kg (gru a ponte, cavalletto, strutt. limitate) Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni	Verifica Biennale Verifica Annuale Verifica Triennale Verifica Biennale

Nuove Attrezzature (come da All. VII D.lgs.106/09)	Periodicità
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Verifica Annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica Biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica Annuale

DECRETO MLPS 11.04.2011

Suddivisione delle attrezzature

Gruppo SC

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) Apparecchi mobili di sollevamento materiale di portata superiore a 200 Kg
- b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
- c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
- d) **Carrelli semoventi a braccio telescopico**
- e) Idroestrattori a forza centrifuga



DECRETO MLPS 11.04.2011

Suddivisione delle attrezzature

Gruppo SP

Sollevamento Persone

- a) Scale aeree ad inclinazione variabile
- b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- d) Ponti sospesi e relativi argani
- e) **Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne**
- f) **Ascensori e montacarichi da cantiere**



MESSA IN SERVIZIO GRUPPO SC

	Prima del recepimento di direttive comunitarie 'direttiva macchine' ante 21,09.1996		Dopo il recepimento di direttive comunitarie 'direttiva macchine' post 21.09,1996		NOTE
		Riferimenti costruttivi	Messa in servizio	Riferimenti costruttivi	
Apparecchi di sollevamento non azionati a mano e di portata superiore a 200 Kg •Mobili •Trasferibili •Fissi	Art. 7 D.M .12 settembre 1959 Art. 194 DPR 547/55		Art. 11 comma 3 del DPR459/96 (vige ancora)		
Carrelli semoventi a braccio telescopico	Nessun obbligo	DPR 547/55 Ora ALLEGATO V D.LGS 81/08	D.M. 11 APRILE 2011 Allegato II Punto 5.1.1. per le macchine che saranno messe in servizio Punto 5.1.2 per quelle già in servizio	DPR 459/96 fino al 05/03/2010 (recepimento della direttiva 98/37/CE) dal 06/03/2010 D.Lgs 17/2010 (recepimento della direttiva 2006/42/CE)	Per le attrezzature messe in servizio prima del 21.09.1996 D.M. 11.04.2011 Allegato II Punto 5.1.3 Il datore di lavoro o persona competente da lui delegata deve attestare la conformità ai res Allegato V D.Lgs 81/08
Idroestrattori a forza centrifuga	Art. 7 D.M . 12 settembre 1959 Art. 131 DPR 547/55		Art. 11 comma 3 del DPR 459/96 (vige ancora)e per quelli a cui non si applicavano le disposizioni dell'art 7 D.M. 12/09/1959 DM 11 aprile 2011 Punto 5.1.1 per le macchine che saranno messe in servizio Punto 5.1.2 per quelle già in servizio		

**Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
 Alla luce del decreto 11 Aprile 2011**



Regione
Lombardia

ASL Milano

**Verifiche periodiche e ruolo dell'ASL
Alla luce del decreto 11 Aprile 2011**

MESSA IN SERVIZIO GRUPPO SP

	Prima del recepimento di direttive comunitarie 'direttiva macchine' ante 21.09.1996		Dopo il recepimento di direttive comunitarie 'direttiva macchine' post 21.09.1996		NOTE
	Domanda di omologazione	Riferimenti costruttivi	Messa in servizio	Riferimenti costruttivi	
<ul style="list-style-type: none"> • scale aeree ad inclinazione variabile • ponti mobili sviluppabili • ponti sospesi e relativi argani 	Art. 6 D.M . 12/09/1959 Art. 25 DPR 547/55 Decreto Ministeriale 4 marzo 1982	DPR 547/55 Ora Allegato V d.lgs. 81/08	Art. 11 comma 3 del DPR 459/96 (vige ancora)	fino al 6 Marzo 2010 DPR 459/96 (recepimento della direttiva 98/37/CE) Dal 6 Marzo 2010 d.lgs. 17/2010 (recepimento della direttiva 2006/42/CE)	
<ul style="list-style-type: none"> • piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 	Soggette all'autorizzazione ministeriale	Art. 30 e seguenti DPR 164/56 e circolare MLPS del 97/87	D.M. 11.04 2011 Allegato II punto 5.1.1 per le macchine che saranno messe in servizio e punto 5.1.2 per quelle già in servizio	NORME ARMONIZZATE UNI EN 1495	
<ul style="list-style-type: none"> • ascensori e montacarichi da cantiere 	Nessun obbligo	DPR 547/55 Ora Allegato V d.lgs. 81/08	DPR 459/96 (recepimento della direttiva 98/37/CE) Solo per Montacarichi Per ascensori D.Lgs81/08 All.IV Parte II 4.5.13 Linne guida ISPESL dal 2004 D.M. 11.04 2011 Allegato II punto 5.1.1 per le macchine che saranno messe in servizio e punto 5.1.2 per quelle già in servizio	Dal 6 Marzo 2010 d.lgs. 17/2010 (recepimento della direttiva 2006/42/CE) NORME ARMONIZZATE UNI EN 12158 UNI EN 12159	Per le attrezzature messe in servizio prima del 06.03.2010 Il datore di lavoro o persona competente da lui delegata deve attestare la conformità ai res Allegato V d.lgs. 81/08 Punto 5,1.3 Allegato II D.M. 11.04,2011

Decreto MLPS 11.04.2011

Art. 1 - Art. 6

- All. I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.
- All. II Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
- All. III Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I
- All. IV Schede Tecniche per prima verifica periodica e verifiche successive alla prima



D.M. 11 Aprile 2011

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina le **modalità di effettuazione delle verifiche periodiche** cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché **i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati**, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, **per l'effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'articolo 71, comma 11.

D.Lgs 81/08 art. 71 c. 12 I Soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione



Regione
Lombardia

ASL Milano

Art. 2

1. **L'INAIL e' titolare della prima delle verifiche periodiche** da effettuarsi nel termine di **sessanta giorni dalla richiesta**, mentre **le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima**, da effettuarsi nel termine di **trenta giorni dalla richiesta**.
2. **All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato**, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.
3. **L'INAIL e le ASL o ARPA possono provvedere direttamente** alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, **anche mediante accordi tra di loro o con le DPL**



4. **presso l'INAIL e presso le ASL e' istituito un elenco di soggetti abilitati**, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere **l'elenco** di cui al periodo precedente **può essere istituito**, anziché presso le singole ASL, **su base regionale**.
5. Qualunque soggetto abilitato e' iscritto a domanda nell'elenco..
Con l'iscrizione all'elenco, **il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali** (60 gg per prima verifica e 30 gg per verifiche successive)
6. **L'elenco** di cui al comma precedente **e' messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione**, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati presenti nell'elenco di cui al c.4 devono far parte dell'elenco previsto nell'Allegato III
8. **Decorsi i termini temporali di cui al comma 1 , il datore di lavoro puo' avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.**
9. I soggetti abilitati devono possedere i requisiti riportati nell'Allegato I



Art. 3

Caso 1 : Caso in cui il titolare della funzione (INAIL e ASL) nei termini temporali (60 gg e 30 gg) si avvale del soggetto privato abilitato

una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 e' destinata a coprire i **costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata**; la rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.



Art. 3




Caso 2 : decorso il termine temporale (60 gg e 30 gg)


- a) **il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato**, pubblico o privato, incaricato della verifica;
 - b) **i compensi dovuti al soggetto abilitato**, pubblico o privato, **non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe** applicate dal soggetto titolare della funzione **e successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al c. 3;**
 - c) **il soggetto abilitato**, pubblico o privato, che e' stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, **corrisponde all'INAIL una quota pari al 5% della tariffa** stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione **per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata**
- c.3 Le tariffe** per le prestazioni rese ai sensi del presente decreto **sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.** Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione.



SCHEMA PROCEDURA 1^a VERIFICA PERIODICA



SCHEMA PROCEDURA VERIFICHE PERIODICHE





Art. 4

Le **modalità di effettuazione** della prima **delle verifiche** nonché delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste **nell'Allegato II** al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Art. 5

Le **modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio** dei soggetti di cui all'Allegato I sono definite **nell'Allegato III** al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.



Art. 6

I. Restano ferme le disposizioni previste dai decreti:

- a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³» ;
- b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»;
- c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»; d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

.....
Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per l'Allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 11 aprile 2011



Allegato I

Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

- a) certificato di accreditamento
- b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione
- c) disporre di una procedura operativa
- d) disporre di un organigramma

Il responsabile tecnico deve essere in possesso della **laurea in ingegneria** ed essere dipendente, **avere 10 anni di esperienza** professionale nel campo della progettazione o controllo...

Il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

laurea in ingegneria con almeno **2 anni di esperienza** acquisita

laurea. con almeno **3 anni di esperienza** acquisita Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. **ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.**



Allegato I

- 3) **diploma di perito industriale** con almeno **5 anni di esperienza** acquisita Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. **ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.**
- e) avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile.
-
4. **I soggetti abilitati** che hanno svolto attività di certificazione di prodotto **non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.**



Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Gruppo SC

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- a) **Apparecchi mobili** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- b) **Apparecchi trasferibili** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- c) **Apparecchi fissi** di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- d) **Carrelli semoventi** a braccio telescopico
- e) **Idroestrattori** a forza centrifuga



Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Gruppo SP

Sollevamento persone

- a) **Scale aree** ad inclinazione variabile
- a) **Ponti mobili sviluppabili** su carro ad azionamento **motorizzato**
- b) **Ponti mobili sviluppabili** su carro a sviluppo verticale **azionati a mano**
- d) **Ponti sospesi** e relativi argani
- e) **Piattaforme di lavoro** autosollevanti su colonne
- f) **Ascensori e montacarichi da cantiere**



Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento



Allegato II

2. Definizioni

- a) **Verifica periodica:** Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
- a) **Prima verifica periodica:** La prima verifica periodica e' la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
- c) **Indagine supplementare:** Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.



Allegato II

La prima verifica periodica e successive

- a) **identificare l'attrezzatura** di lavoro **prendere visione** della seguente documentazione:
- 1. dichiarazione CE di conformità;**
 - 2. dichiarazione di corretta installazione** (ove previsto da disposizioni legislative);
 - 3. tabelle/diagrammi di portata** (ove previsti);
 - 4. diagramma delle aree di lavoro** (ove previsto);
 - 5. istruzioni per l'uso.**
- b) accertare che la **configurazione** dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle **istruzioni d'uso** redatte dal fabbricante;
- c) verificare la regolare tenuta del **«registro di controllo»**, ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, **delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;**
- d) controllarne lo **stato di conservazione;**
- e) effettuare le **prove di funzionamento** dell'attrezzatura di lavoro e di **efficienza dei dispositivi di sicurezza**.**dovrà' essere compilata la scheda tecnica/ verbale di verifica periodica secondo i modelli di cui nell'All. IV**





1.1 Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: in cosa consistono

In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:

- **la conformità alle modalità di installazione** previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso,
- **stato di manutenzione** e conservazione,
- **mantenimento delle condizioni di sicurezza** previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro,
- **l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.**

Pertanto, le verifiche periodiche: **non sono collaudi, né omologazioni; non sono attività di consulenza; non sono finalizzate alla verifica della conformità dell'attrezzatura alle direttive comunitarie applicabili; non sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08**

(controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari).



**Art. 71 Dlgs 81/08 e s.m.
(comma 4)**



4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) **le attrezzature di lavoro siano:**
- 1) **installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;**
 - 2) **oggetto di idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano **corredate**, ove necessario, **da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;**
 - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma1, lettera z);
- b) siano curati la tenuta **e l'aggiornamento del registro di controllo** delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Art. 87 (pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)



Art. 71 Dlgs 81/08 e s.m.
(comma 8)

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, **il datore di lavoro secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti** ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, **provvede affinché:**
- a) **le attrezzature** di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione **siano sottoposte a un controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e **ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere** o in una nuova località di impianto, **al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;**
- b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose **siano sottoposte:**
- 1). **ad interventi di controllo periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi ;
 - 2). **ad interventi di controllo straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o **periodi prolungati di inattività.**
- c) **gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente .**

Art. 87 (pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro)



Regione
Lombardia

ASL Milano

Art. 71 Dlgs 81/08 e s.m.

9. **I risultati dei controlli** di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli **ultimi tre anni**, **devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.**
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

Articolo 24 Dlgs 81/08 s.m. - Obblighi degli installatori

1. **Gli installatori** e montatori di impianti, **attrezzature di lavoro** o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, **devono attenersi** alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché **alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.**

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)



Allegato II



3.2.2. Le **eventuali violazioni** riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere **comunicate all'organo di vigilanza** competente per territorio. La constatazione di **non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES)**, di cui alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle pertinenti direttive comunitarie applicabili, deve **essere segnalata al soggetto titolare della funzione.**

3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle **gru mobili**, sulle **gru trasferibili** e sui **ponti sviluppabili** su carro ad azionamento motorizzato **sono esibite dal datore di lavoro** le risultanze delle **indagini supplementari** di cui al punto 2, lettera c), **effettuate secondo le norme tecniche.**

3.1.2 La prima delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08

3.2.1 Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate.....con la periodicità indicata nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08



Norme di buona tecnica

UNI ISO 9927-1-2-3

che individua i criteri per le

ISPEZIONI SUGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO.

Si intendono tutti gli apparecchi di sollevamento comprese le autogru semoventi, le gru su autocarro, ponti sviluppabili su carro o P.L.E.M.



Regione
Lombardia

ASL Milano

UNI ISO 9927-1

La norma UNI ISO 9927-1 è dedicata agli aspetti generali delle ispezioni sugli apparecchi di sollevamento:

definisce il quadro di riferimento

fornisce definizioni

individua i soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo/ispezione

Punto 5.2.1 **Tecnico esperto** : personale con sufficiente conoscenza nel campo degli apparecchi di sollevamento e relativi regolamenti (persone espressamente addestrate)

Punto 5.2.2 **Ingegnere esperto**: ingegneri pratici in progettazione, costruzione o manutenzione degli apparecchi di sollevamento.... Che decidono quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro





INDAGINE SUPPLEMENTARE

- attività che consente al tecnico di esprimere un giudizio attendibile sullo stato di conservazione e integrità dei componenti principali della gru e di stabilire il rimanente periodo di vita (vita residua) entro cui la macchina potrà ancora operare con le condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante.



INDAGINE SUPPLEMENTARE



TIPO DI ATTIVITA' DA SVOLGERE

- acquisire tutti gli elementi necessari che consentono di **ricostruire la vita progressa** dell'apparecchio di sollevamento
- elementi che possono essere estrapolati dalla documentazione fornita dall'utilizzatore, come: - libretto ENPI/ISPESL o registro di controllo, - rapporti di manutenzione eseguiti da ditta specializzata, verbali di verifica periodica - documenti di acquisto di componenti sostituiti ecc..
- **valutare il regime di utilizzo della macchina**, in base alla tipologia dei carichi movimentati, al numero di cicli di carico giornalieri e allo spettro di carico, al quale la gru si è trovata mediamente ad operare.



INDAGINE SUPPLEMENTARE



OPERAZIONI DA SVOLGERE

controllo dei componenti strutturali, al fine di individuare:

- eventuali **zone corrose** con possibile diminuzione dello spessore degli elementi strutturali;
- eventuali **deformazioni** dovute a smontaggi o collisioni;
- eventuali **diminuzioni di spessore** conseguenti ad usura, ecc.
- eventuale indagine spessimetrica, al fine di poter stabilire l'esatta entità dello spessore residuo e poterne stabilire, anche con **calcoli di verifica**, la permanenza dell'idoneità dello stesso.
- **controlli non distruttivi** mediante magnetoscopia o liquidi penetranti, al fine di individuare eventuali discontinuità del materiale derivanti da sovrasollecitazioni o da inneschi di fenomeni di fatica (cricche)



INDAGINE SUPPLEMENTARE



OPERAZIONI DA SVOLGERE

- **controllo del gioco della ralla e del serraggio dei bulloni**, dovrà essere effettuato con le attrezzature previste a tale scopo (comparatore centesimale, chiave dinamometrica)
- **controllo dei gruppi di movimentazione**, quali sollevamento, traslazione carrello, traslazione carro principale accertamento delle condizioni di resistenza delle parti interne e, in particolare, l'usura regolare dei denti degli ingranaggi, mancanza di gioco tra le chiavette e le loro sedi ecc.



INDAGINE SUPPLEMENTARE

La **valutazione conclusiva**, deve tenere conto dei seguenti elementi:

- la **storia pregressa** della macchina (numero di cicli di carico effettuati);
- lo **spettro di carico** al quale la macchina si è trovata mediamente ad operare;
- le **eventuali anomalie** riscontrate durante i controlli e le indagini eseguite.

Sulla scorta degli elementi precedentemente acquisiti, il tecnico incaricato, dovrà:

- **stimare la vita residua** della macchina nelle condizioni di utilizzo previste
- **quantificare il numero di anni** nei quali la gru può continuare ad operare in condizioni di sicurezza
- **stabilire il periodo di validità della certificazione presentata.**



INDAGINE SUPPLEMENTARE

La relazione conclusiva

deve contenere almeno i seguenti elementi:

- **tipologia e dati identificativi** dell'apparecchio di sollevamento,
- **valutazione dei componenti strutturali**, con particolare riguardo alle sezioni più sollecitate e alle eventuali diminuzioni di spessore nelle zone con presenza di ossidazione,
- **valutazione delle unioni saldate o bullonate**,
- **descrizione e risultanze dei controlli** non distruttivi eventualmente effettuati,
- stato di conservazione delle funi di strallo (se presenti),



- **valutazione dei giunti a cerniera** in relazione ai giochi e alle ovalizzazioni dei fori,
- eventuale **valutazione del gioco della ralla** (se presente) da confrontare con il gioco massimo ammesso dal costruttore della stessa,
- valutazione sullo **stato di efficienza** dei riduttori, giunti meccanici, giunti idraulici e altri componenti meccanici installati a corredo della macchina,
- valutazione **sull'efficienza dell'impianto elettrico** installato a bordo macchina,
- valutazione dell'**usura di tamburi e pulegge** (se presenti),
- valutazione sull'**integrità e idoneità delle zavorre** (se presenti) in dotazione all'apparecchio di sollevamento.



Le indagini supplementari costituiscono una specifica attività che si colloca all'interno degli **“interventi di controllo” di cui all'art.71 comma 8 lettera b) del D.Lgs. 81/2008** ma che sono specificatamente previste dal D.M. 11 aprile 2011 per le attrezzature di lavoro di cui in Allegato VII.

Ovviamente, la previsione del termine di 20 anni indicato nella definizione di “indagine supplementare” va interpretata alla luce di quanto prevede il citato art.71 comma 8 lettera b), che prevede che **gli interventi di controllo debbano essere effettuati in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero alle norme di buona tecnica o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi.** Essi sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. Da queste considerazioni derivano le seguenti conseguenze.

A) Il limite di 20 anni indicato nella definizione di indagine supplementare deve essere considerato come limite ultimo per l'esecuzione di tali controlli, salvo che non siano stabiliti termini più stringenti dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, in assenza di queste, il limite temporale è stabilito dal datore di lavoro al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

B) le modalità di esecuzione delle indagini supplementari sono stabilite dal fabbricante nelle istruzioni d'uso o in assenza di queste, dalle norme tecniche e dai codici di buona prassi; a questo riguardo sono **particolarmente rilevanti le Norme UNI ISO 9927-1 e ISO 9927-3** per gli apparecchi di sollevamento, le Norme UNI ISO 12842-1 e FEM 9755, la Norma CNR 10011 per le costruzioni in acciaio, la Norma CNR per strutture di acciaio di apparecchi di sollevamento



Allegato II



5. Procedure amministrative

5.1. La prima delle verifiche periodiche

- 5.1.1. Il **datore di lavoro che mette in servizio**, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, **un'attrezzatura di lavoro.., ne da' immediata comunicazione all'INAIL** per consentire la gestione della relativa banca dati. **L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.**
- 5.1.2. Almeno **60 giorni prima della data di scadenza** del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche **stabilito dall'All. VII**
...il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche....

Per i **carrelli semoventi** a braccio telescopico, le **piattaforme di lavoro autosollevanti** su colonne, gli **ascensori e montacarichi da cantiere** con cabina/piattaforma guidata verticalmente **...gia' messi in servizio** alla data di entrata in vigore del presente decreto, **la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL** per le finalità di cui al punto 5.1.1.



5. Procedure amministrative

- 5.1.3. Per i **carrelli semoventi** a braccio telescopico, **gli ascensori e montacarichi da cantiere** con cabina/piattaforma guidata verticalmente **...messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto** specifica, **dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente** da lui incaricata **la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008**: tale attestazione dovrà essere **allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.**

D.Lgs 81/08 e s.m. Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all' [ALLEGATO V](#).



5. Procedure amministrative

5.2. Verifiche periodiche successive alla prima

- 5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 e **almeno 30 giorni prima della scadenza** del relativo termine, **il datore di lavoro deve richiedere alla ASL** competente per territorio **l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima**, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.



5. Procedure amministrative



5.3. Disposizioni comuni

- 5.3.1. Per le operazioni di verifica **il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari** per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
- 5.3.2. **La documentazione** concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o **le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 e s.m.i.** **Deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.**
- 5.3.3. Il datore di lavoro deve **comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature,** per l'inserimento in banca dati.



Allegato III

Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

1. Presentazione della domanda

L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione , sottoscritta dal legale rappresentante. **deve** essere prodotta anche in via telematica certificata e **contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n.81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento.**



Allegato III

Modalita' per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

- 4.2. **I soggetti abilitati**, pubblici o privati, **devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche** effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione; e **conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica.**
- 4.3. **Il registro informatizzato** di cui al punto 4.2. **deve essere trimestralmente** (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) **trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione**, al fine di consentire l'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e mantenimento della banca dati di cui all'articolo 3. comma 1 del presente decreto.





Allegato III

Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I

5. Verifiche

- 5.3. **L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA** nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, **devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei soggetti abilitati**, pubblici o privati, nell'effettuazione delle verifiche, **proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati**, pubblici o privati, **al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**- Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div.VI.



- Informativa per i datori di lavoro

D.M. 11 aprile 2011

Informativa per la richiesta delle verifiche periodiche
secondo la nuova disciplina

Entrata in vigore

In G.U. del 29 aprile 2011, n 98, S.O. n 111 è stato pubblicato il D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71 c.13 del medesimo decreto legislativo.

Il D.M.11 aprile 2011, a seguito della proroga fissata dal D.M. 20 gennaio 2012 pubblicato su GURI n. 19 del 24 gennaio 2012, entra in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012).

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, ne dà immediata comunicazione all'INAIL territorialmente competente, che assegnerà all'attrezzatura un numero di matricola comunicandolo al datore di lavoro.

Successivamente, per il datore di lavoro è previsto l'obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (prima verifica e verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII del D.Lgs 81/08.

Della prima delle verifiche periodiche il soggetto titolare è l'INAIL (ex ISPESL), mentre delle verifiche periodiche successive alla prima i soggetti titolari sono le ASL

La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

Di seguito si riassumono i principali adempimenti cui è sottoposto il datore di lavoro per la richiesta di effettuazione delle verifiche periodiche ai soggetti titolari della funzione (INAIL per la prima, ASL per le successive).



Regione
Lombardia

ASL Milano

**- Informativa per i datori di lavoro
La prima delle verifiche periodiche**



Quando richiederla

Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL territorialmente competente l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche. In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL (ossia la "vecchia" domanda di immatricolazione e relativo libretto). Come richiederla All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 60 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell'INAIL. Con l'iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 60 giorni.

Esecuzione della verifica

INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di prima verifica periodica entro 60 giorni dalla richiesta.



Qualora entro i 60 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell'INAIL (direttamente o avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro), il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco più generale previsto nell'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI,. In quest'ultimo caso, dopo l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro comunica a INAIL il nominativo del soggetto abilitato che ha direttamente incaricato della verifica.





Verifiche periodiche successive alla **prima**

Quando richiederla

Con la periodicità prevista dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL, competente per territorio, l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

Come richiederla

All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale la ASL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 30 giorni.

Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura della ASL. Con l'iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto temporale del termine dei 30 giorni.



Verifiche periodiche successive alla **prima**

Esecuzione della verifica

L'ASL è tenuta ad effettuare la verifica periodica direttamente (con proprio personale) o avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora entro i 30 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell'ASL (direttamente o avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro), il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco più generale previsto nell'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI, e che comprende comunque l'elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura della ASL.



CIRCOLARE DEL M.L.P.S. N.11 DEL 25 MAGGIO 2012



Chiarimenti

1. Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari della funzione

- Su supporto cartaceo con intestazione dell'impresa utilizzatrice e firmata dal richiedente
- Riportare l'indirizzo di installazione dell'attrezzatura, dati fiscali del richiedente e riferimenti telefonici
- Dati identificativi dell'attrezzatura : tipologia, matricola ex ENPI/ISPESL/INAIL , numero di fabbrica e costruttore
- Deve essere indicato il soggetto abilitato individuato ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.M. 11 aprile 2011 tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'art. 2 c. 4 del D.M. 11 aprile 2011
- Data di richiesta

N.B. i termini dei 60/30 gg decorrono dalla data di richiesta completa dei dati sopra elencati.

Per data di richiesta si intende: (ASL di Milano riceve preferibilmente per A/R e per PEC)

- Per raccomandata A/R la data di consegna della raccomandata/data di protocollo del registro generale
- Per PEC la data di ricevimento della e-mail/protocollo del registro generale ASL
- Per fax
- Per raccomandata a mano
- Per posta ordinaria
- Portale WEB



Regione
Lombardia

ASL Milano

CIRCOLARE DEL M.L.P.S. N.11 DEL 25 MAGGIO 2012

Chiarimenti



2. Scelta del Soggetto Abilitato

Il D.M. 11 aprile 2011 stabilisce che sia il datore di lavoro a scegliere il Soggetto Abilitato

- Per INAIL :elenco dei Soggetti Abilitati presso le Direzioni Regionali territorialmente competenti
- Per le ASL presso le singole Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti

In caso di superamento del termine temporale 60/30 gg dalla richiesta di prima verifica o verifica successiva senza che né l'ASL né il Soggetto Abilitato siano intervenuti, il datore di lavoro individua uno dei Soggetti Abilitati iscritti nella Regione in cui l'attrezzatura si trova da sottoporre a verifica

3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

E' prevista l'interruzione dei termini temporali per cause indipendenti dalla volontà del verificatore (indisponibilità dell'attrezzatura o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzioni delle operazioni o cause di forza maggiore)

Nel caso si renda necessario acquisire ulteriore documentazione (es: Indagini supplementari) il verificatore richiede per iscritto la documentazione con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta

4. Attivazione del Soggetto Abilitato da parte del Soggetto Titolare della funzione.....

5. Modulistica.....

6. Tariffazione delle verifiche periodiche



Regione
Lombardia

ASL Milano

(FAC-SIMILE SU CARTA INTESTATA DEL DATORE DI LAVORO)
MODULO PER LA RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE GRUPPO SC - SP
(ai sensi dell'art.71 c. 11 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.)

Modalità di possibile invio:

- Raccomandata A.R.

- Posta certificata PEC : dipartimentoprevenzione@pec.asl.milano.it

Spett. le

A. S. L. di MILANO

SERVIZIO IMPIANTISTICO PER LA SICUREZZA

Via Statuto, 5

20121 MILANO

In osservanza dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

il sottoscritto nato a il

residente in via n

titolare/legale rappresentante della ditta Cod.Fisc./P.IVA.....

con sede sociale inprov. c.a.p.

via n tel/fax..... **e-mail**.....

Chiede a codesto Servizio, in qualità di datore di lavoro, l'effettuazione della verifica periodica

dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con settore di

impiego..... tipo:..... costruttore.....

mod..... numero di fabbrica/serie..... portata maxKg (da N)

matricola ENPI /ISPESL/INAIL installata/utilizzata in

via n. * (In caso di più attrezzature allegare elenco con le date di scadenza)

Ultima verifica effettuata in data..... dall'ASL/Soggetto Abilitato.....

Il sottoscritto, ai sensi dell'art.2 com. 2 del Decreto 11 aprile 2011 indica come nominativo presente nell'elenco dei

soggetti abilitati presso il titolare della funzione

il (*)..... con sede in

via..... tel/fax..... **e-mail**.....

del quale codesto Servizio si potrà avvalere, qualora non sia in grado di provvedere con la propria struttura, entro 30

gg. a far data dalla ricevuta della presente richiesta.(**)

Si precisa, inoltre, che decorso il termine temporale di cui sopra, ai sensi dell' art.2 com.8 del citato Decreto, il

sottoscritto, si potrà avvalere dei soggetti abilitati, pubblico o privato, di cui all'elenco previsto nell'Allegato III dello

stesso Decreto previo comunicazione, al Vs. Spett. le Servizio, del nominativo del soggetto abilitato incaricato della

verifica ai sensi dell'art.3 com.2 lett. a)

Data

Il Legale Rappresentante della Ditta

.....

(Timbro e firma)

(*) L'indicazione del soggetto abilitato è condizione necessaria per la validità dell'istanza.

(**) La data di richiesta presa in considerazione sarà quella di cui ai punti a, b, c, d, della Circolare del M.L.P.S. del 25/05/2012



Regione
Lombardia

ASL Milano